



COMUNICAZIONE N. 325

Scandicci, 10 gennaio 2017

- Docenti
- Allievi classi TRIENNIO
- Famiglie allievi classi TRIENNIO

Oggetto: Credito Scolastico e Credito Formativo.

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

CREDITO SCOLASTICO

Il **credito scolastico** è un **punteggio** che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità. Ai fini dell'attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta (D.P.R. 122/2009 art. 4 c. 2), l'assiduità della frequenza scolastica, l'assenza o presenza di debiti formativi, la partecipazione ad attività complementari ed integrative all'interno della scuola, la frequenza dell'ora di Religione cattolica o di attività alternativa, eventuali crediti formativi. Il **punteggio massimo** così determinato è di **25 crediti**.

Per i **candidati interni** l'attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Media dei voti	Nuova Tabella (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)		
	III anno	IV anno	V anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola (D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2).

Tutte le voci possono solo aggiungere 1 punto all'interno della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

CREDITO FORMATIVO

È possibile integrare i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (corsi di arte, lingua, informatica, musica, attività sportive, premiazioni in concorsi) [D.M. n. 49 del 24.2.2000: "Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi": art. 1 c.1: Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, **al di fuori della scuola di appartenenza**, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.]. Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA' **legalmente costituite**, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA' SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI. [La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa (art. 31 d.m. 49/2000)]. La validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. **Gli attestati devono essere consegnati entro il 15 maggio** di ogni anno al coordinatore. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Riferimenti normativi:

- [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#), art. 6. comma 2;
- [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#);
- [Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49](#);
- [Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34](#), art. 1.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Addabbo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993